

REGIONE DELL'UMBRIA
Regolamento per l'accreditamento
delle attività di formazione e/o orientamento

Premessa

La Regione dell'Umbria, coerentemente al D.M. 166 del 25 maggio 2001 e nel rispetto degli impegni assunti nel POR Ob. 3 2000 – 2006 approvato con decisione della Commissione Europea n. 2065 del 31 agosto 2000,

visti

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione",
- l'Accordo in materia di accreditamento delle sedi formative e orientative sancito in Conferenza Stato-Regioni il 1 agosto 2002,
- La Legge 14 febbraio 2003 n. 30 "Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro",
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per l'emanazione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

considerato

che con la fase di sperimentazione, avviata nel dicembre 2002 e conclusasi nel dicembre 2004, sono stati definiti standard minimi di qualità del sistema della formazione regionale, che rappresentano l'avvio di un percorso che prosegue con lo sviluppo di ulteriori livelli di qualità in una logica di apprendimento continuo,

procede a definire con il presente Regolamento gli ambiti ed i requisiti dell'accreditamento per la fase "a regime" per la gestione di attività di formazione e orientamento finanziate con risorse pubbliche.

Art. 1

Definizione di accreditamento

L'accreditamento è l'atto con il quale l'Amministrazione Regionale riconosce ad un organismo pubblico o privato, in possesso dei requisiti richiesti, l'idoneità a realizzare attività di formazione e/o orientamento finanziate con risorse pubbliche gestite dalle Amministrazioni Regionale e/o Provinciali, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

La procedura di accreditamento regionale è finalizzata allo sviluppo di standard di qualità nel sistema di formazione e orientamento, con garanzie preventive sulle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti attuatori, acquisite sulla base di criteri oggettivi, attraverso le quali viene riconosciuta agli stessi, l'idoneità alla realizzazione degli interventi.

Art. 2

Gli ambiti dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO concerne le attività di formazione e orientamento.

- Per attività di formazione si intendono: interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie per l'apprendimento in presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo.
- Per attività di orientamento si intendono: interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale finalizzati a supportare ed accompagnare la definizione di percorsi personali di formazione e/o lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.

Art. 3

Destinatari

L'accREDITAMENTO viene effettuato dalla Regione dell'Umbria con riferimento ai soggetti che ne facciano richiesta come successivamente identificati.

Per soggetto si intende un organismo pubblico o privato che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbia tra i propri fini istituzionali l'attività di formazione e/o orientamento, a prescindere dalle scelte organizzative e a condizione che:

- rispetti: a) per il personale - dipendente e non – le vigenti disposizioni normative e contrattuali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza; b) gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili; e c) accetti il sistema di controlli pubblici;
- si impegni ad assumere il *mainstreaming* di genere come modalità trasversale di governo delle proprie politiche di gestione delle risorse umane e di promozione delle attività di formazione e/o orientamento;
- disponga di adeguate risorse gestionali, strutturali/strumentali e professionali, dimostri efficacia ed efficienza nella realizzazione delle attività e sviluppi progressivamente interazioni con il sistema istituzionale, sociale e produttivo territoriale di riferimento secondo predefiniti standard.

Qualora un soggetto si configuri giuridicamente come Consorzio, lo stesso può richiedere l'accREDITAMENTO in quanto Consorzio e parallelamente ciascuno degli organismi consorziati può richiedere l'accREDITAMENTO per se stesso.

Non sono tenuti all'accREDITAMENTO:

1. i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, definite da parte dell'Amministrazione titolare delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
2. le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
3. le strutture che prestano servizi – di ricerca, consulenza, assistenza tecnica, ... - configurabili esclusivamente come "azioni di sistema", ovvero attività non formative/ non orientative e non rivolte ai destinatari finali.

Art. 4

Tipologie di accreditamento

L'accREDITAMENTO viene rilasciato ai soggetti richiedenti in relazione agli ambiti della formazione professionale e/o dell'orientamento.

L'accREDITAMENTO per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative:

a) formazione iniziale: comprende

a.1) i percorsi per l'assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione, previsti dalle Legge 28 marzo 2003, n. 53, e realizzati nel sistema della formazione professionale, ivi compreso l'apprendistato in obbligo formativo;

a.2) i percorsi di qualificazione per i giovani non più soggetti al diritto/dovere di istruzione e formazione professionale per raggiunti limiti di età;

b) formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo e post-diploma, la Istruzione e Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari, l'apprendistato superiore;

c) formazione continua e permanente: destinata a soggetti in età lavorativa, occupati, non occupati, per i quali la formazione è funzionale all'occupabilità e all'adattabilità professionale in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ivi compreso anche l'apprendistato professionalizzante.

Nel Dispositivo di accreditamento, per ogni macrotipologia potranno essere individuati – eventuali requisiti specifici per particolari attività e tipologie d'utenza (es. voucher per la formazione individuale, fasce deboli, ...), a complemento di quanto previsto nelle direttive della programmazione regionale.

I soggetti potranno essere accreditati per una o più macrotipologie.

L'accREDITAMENTO per l'orientamento viene rilasciato per le attività di cui all'art. 2 e per tutte le tipologie di destinatari.

Art.5

Requisiti per l'accREDITAMENTO

Per poter essere accreditati i soggetti richiedenti dovranno dimostrare il possesso di specifici requisiti (dettagliati puntualmente negli specifici Dispositivi di accREDITAMENTO) relativi ai seguenti criteri:

A. Capacità gestionali (A.1) e logistiche (A.2)

B. Situazione economica

C. Competenze professionali

D. Livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate

E. Capacità relazionali (E1) e Sviluppo network territoriale (E2).

Art. 6

Rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema qualità

I soggetti richiedenti già in possesso di Sistema Qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001 nell'edizione corrente potranno essere accreditati con una procedura specifica che prevede la verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri A2, B, C (solo per quanto non compiutamente compreso nel Sistema Qualità), D ed E1-E2.

La certificazione dovrà essere stata rilasciata nel settore 37 della classificazione EA da Organismi di Certificazione accreditati da SINCERT o da altri Enti di Accreditamento equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).

Art. 7

Sistema di valutazione dei requisiti

I Dispositivi di accreditamento (per le attività di formazione/orientamento) definiscono i criteri di valutazione del modello indicati all' art. 5.

Per ogni criterio sono stati individuati indicatori, parametri, indici, modalità di valutazione.

L'iter di accreditamento si articola su più livelli attraverso l'attribuzione di punteggi.

Il **livello soglia**: costituisce il livello minimo per poter essere accreditati e viene raggiunto al conseguimento, in una scala da 0 a 100, del punteggio di 60, attraverso il possesso imprescindibile dei requisiti relativi ai criteri A1, A2, B, C, E1.

Nello specifico:

A1: Capacità gestionali = P. 15

A2: Capacità logistiche = P. 15

B: Situazione economica = P. 5

C: Competenze professionali = P. 15

E1: Capacità relazionali = P. 10

La somma di tali indicatori consente di arrivare a 60, ovvero al **livello soglia** che costituisce il punteggio minimo per poter essere accreditati e risultare assegnatari di progetti a valere su bandi pubblici regionali/provinciali, senza alcuna distinzione tra soggetti che abbiano o meno realizzato precedenti attività di formazione e orientamento nell'ambito del territorio regionale.

Gli ulteriori livelli assegnano un punteggio che rappresenta un dato informativo quali/quantitativo utilizzabile dalle Amministrazioni responsabili in sede di valutazione progetti, riprogrammazione, etc. e sono rappresentati da:

D: Efficacia/efficienza (fino a punti 20)

E2: Sviluppo network territoriale (fino a punti 20)

che concorrono in parallelo al raggiungimento del **livello obiettivo** (pari a punti 100).

NELLO SPECIFICO:

D: Efficacia/efficienza (fino a punti 20)

Il soggetto deve dimostrare livelli di efficacia/efficienza adeguati. Tale livello viene verificato nella fase iniziale (presentazione domanda), sulle attività di formazione/orientamento precedentemente realizzate (come specificamente definito nei Dispositivi di accreditamento per le attività di formazione/orientamento), nella fase di mantenimento e sviluppo, sulle eventuali attività successive.

E2: Sviluppo network territoriale (fino a punti 20)

Il soggetto deve dimostrare di aver attivato dei dispositivi di rete. Tale livello viene verificato attraverso l'analisi del Dossier delle relazioni.

Il **livello obiettivo** costituisce il traguardo in termini di qualità del processo/prodotto formativo/orientativo a cui dovranno tendere i soggetti del sistema.

Entrambi i livelli (soglia e obiettivo) vengono verificati, attraverso due fasi:

- **FASE VALUTAZIONE A DISTANZA (VAD):** viene effettuata prevalentemente attraverso l'utilizzazione di specifico *software* sulla base della dichiarazione del possesso di requisiti rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Potrà essere prevista per alcuni indicatori un'analisi documentale.

La VAD avrà una valenza formale/procedurale che consiste prevalentemente nel riscontro delle sole "evidenze documentali" (dichiarazioni, attestazioni, certificazioni e autocertificazioni).

Per superare tale fase dovranno essere soddisfatti almeno tutti gli indicatori previsti per il raggiungimento del livello soglia, ottenendo un punteggio compreso tra 60 e 100.

- **FASE AUDIT IN LOCO**

L'audit in loco verrà effettuato, presso tutti i soggetti che abbiano raggiunto almeno il livello soglia nella VAD¹ e, quindi, ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60, da specifico Organismo di valutazione individuato dalla Regione con procedura di evidenza pubblica, secondo modalità che verranno definite dall'Amministrazione Regionale.

Gli *audit in loco* avranno una valenza sostanziale/fattuale che mira a riscontrare evidenza dell'effettiva applicazione delle procedure attraverso:

- definizione reale delle responsabilità
- attuazione operativa delle modalità di lavoro previste nelle procedure
- produzione delle registrazioni (intese come documentazione interna, modulistica, etc.) relative ad ognuna delle procedure.

In caso di esito positivo della fase di *audit* deriverà la proposta di accreditamento del soggetto da parte dell'Organismo di valutazione alla Regione dell'Umbria.

In caso di esito negativo della fase di *audit* deriverà la proposta di rigetto della richiesta di accreditamento del soggetto.

Art. 8

¹ Si ricorda che il livello di soglia non comprende i Criteri D ed E2.

Procedure per l'accreditamento

Per la presentazione delle domande di accreditamento è prevista la pubblicazione di un bando a sportello che consente ai soggetti richiedenti di presentare domanda in qualsiasi momento. L'Amministrazione Regionale procederà alla definizione di un protocollo per la registrazione delle domande nell'ordine di ricevimento, per consentire la successiva valutazione secondo scaglioni prestabiliti.

Art. 9

Durata, validità e revoca dell'accreditamento

La fase di "messa a regime" avrà inizio dal 1° gennaio 2005 e avrà durata illimitata. L'Amministrazione Regionale procederà con cadenza annuale alla verifica del mantenimento dei requisiti con modalità che verranno definite con apposito provvedimento.

Art. 10

Norme transitorie

- a) I soggetti accreditati nella fase di sperimentazione sono tenuti a presentare richiesta per l'accreditamento "a regime" a partire dalla data di pubblicazione del bando. In particolare i soggetti iscritti nel primo elenco (D.D. 10758 del 27/11/03) dovranno presentare domanda di accreditamento entro il 30 aprile 2005. I soggetti iscritti nel secondo elenco (D.D. n. 5406 del 02/07/04) dovranno presentare domanda di accreditamento entro il 30 settembre 2005.
- b) Per i soggetti iscritti nel primo elenco l'accreditamento conseguito nella fase sperimentale avrà validità fino alla chiusura della procedura valutativa della fase di regime specificamente avviata a seguito della presentazione della domanda nei termini precedentemente indicati (30 aprile 2005).
- c) Per i soggetti iscritti nel secondo elenco l'accreditamento conseguito nella fase sperimentale avrà validità fino alla chiusura della procedura valutativa della fase di regime specificamente avviata a seguito della presentazione della domanda nei termini precedentemente indicati (30 settembre 2005).

La procedura valutativa, comprensiva delle fasi di VAD e audit in loco, sarà completata dall'Amministrazione Regionale entro 90 giorni dalle date di scadenza sopra indicate.

I soggetti che fanno per la prima volta domanda di accreditamento possono presentare la richiesta dalla data di pubblicazione del bando. Le domande saranno valutate secondo scaglioni predefiniti come previsto dall'art. 8.

Il sistema di accreditamento "a regime" sarà sottoposto a monitoraggio continuo da parte della Regione e a manutenzione ordinaria e straordinaria con modalità che verranno definite con apposito provvedimento.